



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 9/2012/ DE10 DEL 07 /02/2012

DIREZIONE: DIREZIONE REGIONALE, TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

SERVIZIO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E FERRO

UFFICIO: LINEE DI TRASPORTO REGIONALE, TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA E INVESTIMENTI NEL TPL

OGGETTO: L. 21/1992 e s.m.i. Approvazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/09/2011 di Civitaluparella (CH). Esame ed approvazione "Regolamento Comunale per l'attività di noleggio autoveicoli con conducente".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 1 del D.P.R. n. 5 /1972;

VISTO l'art. 85 del D.P.R. n. 616 /1977;

VISTO l'art. 6, comma 1°, lettera n) della L.R. n. 152/98, che trasferisce alle Province la competenza in materia di approvazione dei Regolamenti Comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con conducente;

VISTO l'art. 19, 3° comma della stessa L.R. n. 152/98 con il quale si dispone che le funzioni delegate continuino ad essere esercitate dalla Regione fino a quando non saranno emanati i decreti del presidente della Giunta Regionale relativi al trasferimento delle funzioni al sistema delle Autonomie Locali;

PRESO ATTO che alla data odierna non risultano ancora emanati i predetti decreti e che pertanto, le funzioni in materia di approvazione dei Regolamenti Comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con autobus possono ancora essere esercitate dalla Regione;

VISTO l'art. 4, 2° comma, della Legge 15/01/1992 n. 21: "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

VISTO l'art. 22 dello Schema – tipo di Regolamento Comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 39/7 del 05/03/1992 con il quale si dispone che "Le deliberazioni del Consiglio Comunale – relative alle determinazioni del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente- adottate in relazione al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Abruzzo,...";

VISTA la L.R. n. 8 del 27/01/1997 che individua, nella determinazione del Dirigente del Servizio competente per materia della Direzione Trasporti, il provvedimento di approvazione regionale delle suddette delibere e stabilisce che, fino all'approvazione dei Piani di Bacino, si provvede in conformità con lo Schema-tipo per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato dal Consiglio regionale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di n. 17 del 30/09/2011 di Civitaluparella (CH). Esame ed approvazione "Regolamento Comunale per l'attività di noleggio autoveicoli con conducente";

DATO ATTO che in data 17/07/2007 è stata approvata la L.R. n. 25 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente", che è entrata in vigore con la sua pubblicazione sul BURA n. 42 Ordinario del 25/07/2007;

DATO ATTO che in base a detta normativa la competenza in materia di noleggio di autobus con conducente è passata dai Comuni alla Regione fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 della L.R.

n. 25 del 17/07/2007 relativamente alla disciplina transitoria che comunque riguarda solo le licenze comunali già assegnate dai Comuni fino all'entrata in vigore di detta legge regionale;

DATO ATTO che rimane ai Comuni la competenza in materia di noleggio di autovetture con conducente;

CONSIDERATO che lo "Schema-tipo di regolamento" stabilisce , fra l'altro, i criteri per l'istituzione delle nuove licenze di noleggio da rimessa con conducente ed è comunque da integrare alla luce delle modifiche apportate alla L.21/92 dal comma1 quater , dell'art. 29 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 ;

DATO ATTO che, detti criteri, cui i Comuni devono necessariamente attenersi per l'istituzione di nuovi posti, sono i seguenti:

- l'entità della popolazione residente nel territorio comunale;
- la distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
- l'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, commerciali, industriali,culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;

DATO ATTO che tali criteri, essendo strettamente legati alla realtà economica e sociale di ogni singolo comprensorio, possono essere tradotti in un dato numerico solo dal Comune stesso che pertanto se ne assume la piena responsabilità, non potendo la Regione Abruzzo sindacare il provvedimento sotto tale profilo se non nel caso di istituzioni palesemente sproporzionate dal punto di vista numerico;

VISTA la nota prot. RA12444/DE10 dell'11/06/2010 con la quale , tra l'altro, questo Ufficio comunicava ai Comuni la ripresa dell'esame dei regolamenti alla luce delle modifiche apportate alla L.21/92 dal comma1 quater , dell'art. 29 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207;

CONSIDERATO che, esaminata la proposta di regolamento , il documento risulta da integrare relativamente alle recenti modifiche apportate alla L.21/1992 dal comma1 quater dell'art. 29 del D.L. n. 207/2008;

DATO ATTO che detti principi devono tutti trovare adeguato rilievo all'interno di regolamenti comunali e devono trovare concreta applicazione nella gestione amministrativa della materia;

DATO ATTO del recepimento di quanto disposto dal comma 1 quater dell'art. 29 del Decreto legge 30 Dicembre 2008 n. 207, convertito con modifiche dalla Legge 27 febbraio 2009 , n. 14 che ha modificato la legge 15 gennaio 1992, n. 21;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione **n. 17 del 30/09/2011** di Civitaluparella (CH) tenuto conto di quanto sopra indicato, possa soddisfare reali esigenze di pubblico interesse con le adeguate prescrizioni previste nel presente atto;

VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 11;

VISTA la L.77/99 e s.m.i.;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la deliberazione del consiglio comunale **n. 17 del 30/09/2011** di Civitaluparella (CH).Esame ed approvazione"Regolamento Comunale per l'attività di noleggio autoveicoli con conducente"con le prescrizioni di seguito riportate:

Art. 1) Disciplina del Servizio

Inserimento delle leggi che disciplinano la materia:

Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle seguenti fonti normative:

- a) dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- b) dal DPR 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di Attuazione del Cod. della Strada)
- c) dal DPR 24 Luglio 1977 n. 616;
- d) dalla Legge 15 Gennaio 1992 n. 21 e succ. mod.
- e) dalla L.R. 7 novembre 1998 n. 124
- f) D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (T.U. enti locali).
- g) dalle disposizioni del presente regolamento conforme allo schema tipo regionale adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Art. 4) Domanda per esercitare il servizio

Eliminare i seguenti periodi:

“Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta al Sindaco.”

“..e alle autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo.”

Art. 16)Stazionamento su aree pubbliche

Modificare l'articolo così come di seguito indicato:

“Il comune, **poiché ivi non è esercito il servizio taxi**, può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi. **Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso di corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.**”

Art. 19)Contravvenzioni

Modificare l'articolo così come di seguito indicato:

“**Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro sanzione nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), sono punite ai sensi della vigente legge comunale e provinciale e dell' art. 7 bis D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.**”;

2) di notificare la presente Determinazione al Comune di Civitaluparella (CH). e di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Direzione “Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica” e al Componente la Giunta preposto.

L'Estensore
(Dott.ssa Alessandra Nardone)

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott.ssa Alessandra Nardone)

(firma)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Antonietta Picardi)

(firma)